

**DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici – Prime indicazioni.**

**Il 27 MARZO 2008 entra in vigore** il regolamento, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

**Fonti normative**

L. 02.12.2005, n. 248; L. 26.02.2007, n. 17 di conversione del D.L. 28.12.2006, n. 300; L. 28.02.2008, n. 31.

Queste leggi, oltre a prorogare ulteriormente l'entrata in vigore del T.U. dell'edilizia nella parte che prevedeva l'istituzione dell'Albo degli installatori (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001), prevedono l'emanazione di un nuovo regolamento in materia di sicurezza degli impianti; le ultime due prevedono anche l'abrogazione di alcune norme dalla data dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

**D.M. 22.01.2008, n. 37:** Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, c. 13, lettera a) della L. n. 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, **in vigore dal 27 marzo 2008.**

Dalla stessa data sono abrogati: la L. 46/90 (con eccezione di tre articoli: 8, 14 e 16); il suo regolamento di attuazione (D.P.R. 06.12.1991, n. 447); gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 380/2001 (capo V del T.U. sull'edilizia); resta abrogato tacitamente anche il D.M. 24.11.2004 di attuazione del cosiddetto "Albo Installatori" previsto dal T.U.

**Non è abrogata** la legge 05.01.1996, n. 25.

Tale regolamento riforma tutta la normativa vigente in materia di installazione impianti apportando **sostanziali novità di cui si forniscono le prime indicazioni:**

**PARTE I - ATTIVITA'**

**1) Inizio di attività ai sensi dell'art. 19 Legge 241/90**

L'articolo 3, commi 3 e 4, prevede la presentazione, da parte delle imprese che intendono esercitare l'attività, di una "dichiarazione di inizio attività" ai sensi dell'art.19; questa DIA deve essere presentata al Registro Imprese o all'Albo delle imprese artigiane "unitamente alla domanda di iscrizione". Poiché la domanda di iscrizione all'AA e la denuncia di inizio attività al RI devono essere effettuate ad attività iniziata e visto che l'articolo non parla di successiva comunicazione, parrebbe una DIA immediata (come si fa per le autorizzazioni sanitarie) senza successiva Comunicazione di inizio attività.

**2) – AMBITO DI APPLICAZIONE – art. 1 del DM 22.01.2008, n. 37.**

• Il decreto 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente dalla destinazione d'uso (si applica quindi a tutti gli impianti installati in edifici adibiti ad uso civile, industriale ecc.)**, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze e, se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal **punto di consegna della fornitura** (il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente).

- Il decreto 37/2008 classifica gli impianti, come segue:

**a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica** (i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere, Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia (fotovoltaici) fino a 20 kw nominale e gli impianti che, posti all'esterno di edifici, sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici, **impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere**;

**b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere** ( le componenti impiantistiche, necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua);

**c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali** (quindi anche gli impianti a legna e carbone oltrechè le canne fumarie);

**d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;**

**e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali** ( l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, **le predisposizioni edili** e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione);

**f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;**

**g) impianti di protezione antincendio** ( gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).

**Installazione degli impianti di cui al DM effettuata da uffici tecnici interni di ditte non installatrici:** trattasi di strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dal DM. Anche queste strutture hanno diritto al riconoscimento dei requisiti ed al rilascio del relativo certificato. Resta da vedere come tutto ciò sarà da realizzarsi in pratica, quale documentazione richiedere e come inserire i dati in visura (ma è comunque analogo a quanto stabilito per gli autoriparatori). E parrebbe che gli uffici tecnici interni già esistenti debbano regolarizzarsi (per avere il certificato).

**Impianti fotovoltaici** (circolare MSE del 07.08.2007- **ancora applicabile**)

Se esiste una connessione tecnico funzionale tra celle fotovoltaiche ed impianto elettrico posto a valle del punto di consegna delle forniture, si ritiene che questa connessione possa attrarre sia le celle fotovoltaiche sia il relativo impianto di distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica nel campo di applicazione del D.M.

Invece, nel caso in cui le celle fotovoltaiche siano connesse solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell'energia e non esista alcun collegamento con l'impianto installato a valle del contatore, si è fuori dalla sua applicazione.

Analogamente si ritiene che l'integrazione in un impianto idrico sanitario o di riscaldamento o combinato di **pannelli solari**, possa far rientrare anche questi ultimi nei campi di applicazione della disciplina degli impianti.

## **PARTE II – REQUISITI PER L'IMPRESA**

### **3) – IMPRESE ABILITATE - Art. 3 del DM 22.01.2008, n. 37.**

• **Le imprese, iscritte nel Registro delle Imprese o annotate nell'Albo delle Imprese Artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione impianti se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso dei requisiti professionali richiesti ;**

• **Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;** Il venir meno del responsabile tecnico (per dimissioni, morte od altro), **senza la sua contestuale sostituzione**, comporta la necessità della sospensione dell'attività.

• **Le imprese che intendono esercitare attività di installazione impianti presentano all'Ufficio Registro Imprese o all'Ufficio Albo Imprese Artigiane, contestualmente all'inizio effettivo dell'attività, la dichiarazione di inizio attività indicando specificatamente per quali lettere e quali voci, tra quelle indicate dall'art. 1, esercitano l'attività e dichiarano il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare;**

## **PARTE III – RESPONSABILE TECNICO**

### **4) – REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI– art. 4 del DM 22.01.2008, n. 37.**

• **La presenza del responsabile tecnico abilita l'impresa allo svolgimento dell'attività;**

• **L'impresa può nominare uno o più responsabili tecnici.**

• **Rapporto d'immedesimazione:** Il nuovo decreto stabilisce in modo chiaro, all'art. 3, c. 1 e 2, che il responsabile tecnico, non titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società deve essere nominato con **atto formale**.

• **Unicità del rapporto: in ogni caso, il responsabile tecnico può essere responsabile tecnico di una sola impresa e non può svolgere altra attività continuativa.**

Nel caso di imprese artigiane il responsabile tecnico deve essere necessariamente il titolare o un socio lavoratore (iscritto agli elenchi IVS).

• **I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno sei seguenti:**

**a) diploma di LAUREA in materia tecnica specifico conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;**

**b) DIPLOMA o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto seguito da un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore pari a:**

**• due anni continuativi per le attività di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) dell'art. 1, comma 2.**

**• un anno continuativo per l'attività di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2.**

**c) titolo o ATTESTATO conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore di almeno:**

**• quattro anni consecutivi per le attività di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) dell'art. 1, comma 2.**

**• due anni consecutivi per l'attività di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2.**

**d) PRESTAZIONE LAVORATIVA svolta alle DIRETTE DIPENDENZE di un'IMPRESA ABILITATA NEL RAMO DI ATTIVITA' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, IN QUALITA' DI OPERAIO INSTALLATORE CON QUALIFICA DI SPECIALIZZATO nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.**

**e) DIPLOMA o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto seguito da un periodo di collaborazione tecnica continuativa NELL'AMBITO DELL'IMPRESA quale TITOLARE, SOCIO o COLLABORATORE FAMILIARE pari a:**

**• due anni continuativi per le attività di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) dell'art. 1, comma 2.**

**• un anno continuativo per l'attività di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2.**

**f) titolo o ATTESTATO conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, seguito da un periodo di collaborazione tecnica continuativa NELL'AMBITO DELL'IMPRESA quale TITOLARE, SOCIO o COLLABORATORE FAMILIARE pari a:**

**• quattro anni consecutivi per le attività di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) dell'art. 1, comma 2.**

**• due anni consecutivi per l'attività di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2.**

**g) COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA NELL'AMBITO DELL'IMPRESA ABILITATA quale TITOLARE, SOCIO o COLLABORATORE FAMILIARE per un periodo non inferiore a sei anni.**

**h) Un anno di attività, regolarmente iscritta, e cessata, al Registro Ditte o all'Albo Imprese Artigiane, anteriormente al 13.03.1990, come titolare o socio;**

**i) Essere già abilitato: in questo caso i requisiti sono già accertati**

#### **NOTE RELATIVE AL LAVORO**

- *in caso di possesso di titolo di studio e lavoro, il conseguimento del titolo di studio deve precedere il lavoro;*
- *il lavoro abilita anche se svolto come associato o associante in partecipazione; lavoratore a part-time (vedi punto successivo); apprendista; lavoratore con contratto di formazione lavoro; contratti di cui alla legge Biagi: somministrazione, lavoro ripartito (con gli stessi criteri del part-time), lavoro a progetto, lavoro intermittente e contratto di inserimento;*
- *il lavoro part-time è considerato con il criterio della proporzionalità, in altre parole 2 anni di part-time al 50% equivalgono a un anno a tempo pieno;*
- *in ogni caso, se il lavoro è prestato come socio deve essere dimostrata l'effettiva partecipazione all'attività di impiantistica o con l'iscrizione agli elenchi previdenziali artigiani, o con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o con l'iscrizione all'INAIL o con altra idonea documentazione;*
- *l'eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta sul nostro modello DIC-01, deve attestare che la persona ha prestato collaborazione tecnica continuativa con l'impresa .... per l'attività di.....;*
- ***operaio specializzato:** visti i continui rinnovi contrattuali, è necessario verificare caso per caso con il Centro per l'impiego competente; la richiesta deve essere formulata in modo chiaro: "Si chiede se Tizio sia stato alle dipendenze di... nel periodo... con qualifica di operaio specializzato...".  
Indicativamente per il contratto Commercio Confcommercio e Commercio Confesercenti sono specializzati dal IV al I; Metalmeccanici Artigianato dal IV al I; Metalmeccanici Industria e Piccola Industria dal V al VII.*
- ***NON** costituisce titolo idoneo il lavoro svolto presso imprese non regolarizzate ai sensi della legge;*
- *costituisce titolo idoneo il lavoro svolto in un ufficio tecnico interno di impresa non installatrice (vedi voce "attività comprese"); **ovviamente ora si richiederà che l'impresa risulti abilitata.***

#### **PARTE IV – DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'**

**5) DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' artt. 7 e 11 del DM 22.01.2008, n. 37.**

**1. Al termine dei lavori**, previa effettuazione delle verifiche di funzionalità dell'impianto, **l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità** degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto.

**2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.**

**3. il modello di dichiarazione allegato al decreto può essere modificato solo con decreto ministeriale.**

**4. L'impresa installatrice deposita, ENTRO 30 GIORNI, dalla conclusione dei lavori la dichiarazione di conformità ed il progetto o il certificato di collaudo, ove previsto dalle**

norme vigenti, degli impianti installati, presso lo **SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA** del comune ove ha sede l'impianto. Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla CCIAA nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro delle Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'art. 14 della legge 689/1981, delle violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

**6) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO - Art. 8 del DM 22.01.2008, n. 37.**

**1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.**

**PARTE V – DIRITTI DI SEGRETERIA E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA**

**TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA:** € 168,00 sul c/c postale 8003, intestato a Ufficio tasse e concessioni governative, solo in caso di inizio di attività, con iscrizione per una nuova lettera.

**DIRITTI DI SEGRETERIA:** Quelli previsti per il registro imprese, il REA e l'Albo Artigiani con una maggiorazione di 9,00 € per le ditte individuali e di 15,00 € per le società; la maggiorazione è dovuta in caso di inizio attività e per la nomina di un nuovo responsabile tecnico.

**PARTE VI – NUOVA MODULISTICA**

La modulistica necessaria a presentare la dichiarazione di inizio attività installazione impianti è reperibile sul sito [www.no.camcom.it](http://www.no.camcom.it) alla voce modulistica – registro imprese o albo imprese artigiane.